

Lettera Circolare

A tutti i Ns. clienti ed Operatori del Settore

Oggetto: Serbatoi doppia camera

La presente è indirizzata ai nostri clienti, che installano il serbatoio combinato (*ovvero doppia camera – come evidenziato nell'allegato 1 – al punto 3 pag. 6 e 7 della Circolare Prot. N. 1284/4183/0 del 30 Aprile 1996*) sui loro mezzi (camper, caravan e simili) qualora dovessero trovarsi nella impossibilità di effettuare il rifornimento a causa del diniego da parte dei gestori dei distributori stradali qualora quest'ultimi dovessero asserire che gli è consentito rifornire GPL solo alle automobili che lo usano per la propulsione del motore, e non sono autorizzati a fare rifornimento di GPL a tutti gli altri mezzi che lo impiegano per servizi diversi, compresi i servizi di bordo.

Riteniamo **arbitrario** e ingiustificato il diniego da parte dei gestori dei distributori stradali a rifornire i serbatoi sopra specificati in quanto gli stessi non sono bombole GPL amovibili per uso domestico prive dei dispositivi di sicurezza per il rifornimento presso i distributori stradali, e non sono provviste dei requisiti di conformità alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 67-01. Solo tali bombole, per le condizioni dette, possono essere riempite esclusivamente presso i centri autorizzati.

Infatti il **rifiuto di rifornire** è palesemente in contrasto con la Direttiva della Comunità Europea 2004/78/CE (allegato 2) pubblicata il 30.04.2004 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (L 153/101), che prevede tra l'altro nell'allegato VIII a pag. 7 al punto 1.1.2 che tutti i contenitori del GPL installati in modo permanente e tutti i loro componenti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 67-01, ed inoltre nel D.L. n. 128 del 22/02/2006 (allegato 3) pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 74 del 29/03/2006 all'art. 20, lettera a, viene espressamente riportato che le disposizioni del predetto D.L. non si applicano ai distributori stradali di gas di petrolio liquefatti (GPL).

I serbatoi doppia camera sono omologati specificatamente per essere utilizzati oltre che per l'alimentazione del motore anche per l'alimentazione dei dispositivi dei sopracitati mezzi, quali riscaldamento, boiler, cucina ecc. e possono essere riforniti esclusivamente dai distributori stradali in quanto inamovibili e dotati di tutti i dispositivi a norma di legge.

Infatti sono serbatoi per GPL regolarmente omologati dopo che la Commissione permanente del Ministero dei Trasporti istituita, aveva interpellato i vari Ministeri competenti (Interni, Industria e Finanza), e dopo aver ottenuto il benestare ha rilasciato regolare approvazione alla costruzione Prot. 173/4956/6 (allegato 4).

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, gli stessi sono stati omologati prima secondo la normativa Europea E 67 R-00 (allegato 5) e successivamente secondo la normativa Europea E 67 R-01 (allegato 6) attualmente in vigore.

Pertanto i gestori dei distributori stradali non possono rifiutarsi di eseguire il rifornimento rappresentando, il contrario, un grave abuso in danno dei consumatori poiché in contrasto con la normativa Europea e Nazionale.

Con osservanza.

IGAP S.r.l.

Luciano Cippitani

dicembre 2016

IGAP S.r.l. Sede legale Via A. Tortini,9 26900 Lodi (LO).

Sede Operativa Via Appia, 32/b - 04012 Cisterna di Latina (LT) Tel. +39 06.9681174 Fax. +39 06.9681140 www.igapsrl.it info@igapsrl.it C.C.I.A.A. di Lodi (R.E.A. LO-1465407) Cod.Fiscale e P.IVA 06823240962



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

DIREZIONE CENTRALE IV
DIVISIONE 41
Prot. n. 1284/4183/0

Roma, 30 Aprile 1996

CIRCOLARE D.G. N. 58

CIRCOLARE D.C. IV N. A034

- Agli Uffici Provinciali LORO SEDI
- Ai COORDINATORI LORO SEDI
- Al C.S.R.P.A.D. ROMA
- Ai C.P.A. LORO SEDI
- All'Assessorato ai Trasporti Turismo
Comunicazioni della Regione Sicilia
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9 PALERMO
- Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e trasporti
P.zza Silvio Pellico, 8/3 TRENTO
- Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e trasporti
Motorizzazione Civile
Lungo Adige S. Nicolò, 14 TRENTO
- Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e trasporti
Via Cesare Battisti, 23 BOLZANO
- Al Consorzio NGV System Italia
MILANO
- Alla Assomeco/Assometano
REGGIO EMILIA
- Alla Federmetano
BOLOGNA
- Alla Assogas liquidi
ROMA
- Al Consorzio Italiano GPL Autotrazione
ROMA
- All'ANFIA TORINO
- All'UNRAE ROMA

OGGETTO: Prescrizioni tecniche per l'installazione degli impianti di alimentazione dei veicoli, con combustibili in pressione.

2. PRESCRIZIONI GENERALI

2.1. Gli impianti per l'alimentazione dei motori con combustibili in pressione debbono essere installati in modo tale da garantire:

- il corretto funzionamento dell'impianto nelle normali condizioni d'uso, in relazione alle pressioni d'esercizio previste dai costruttori dei singoli componenti del sistema,
- una sufficiente resistenza dell'impianto alle sollecitazioni che si manifestano durante il funzionamento del veicolo,
- in caso di fuoriuscita di gas dalle tubazioni, che questo non possa penetrare nell'abitacolo passeggeri (ad esempio attraverso l'aspirazione dell'aria per l'aerazione o il riscaldamento del veicolo. Le tubazioni, a diretto contatto con il gas, non debbono passare all'interno dell'abitacolo o attraverso le prese d'aria per l'aerazione o il riscaldamento dell'abitacolo);
- che i movimenti relativi, subiti dalle strutture del veicolo durante la marcia, non siano causa di conseguenze dannose per i componenti dell'impianto,
- che siano evitati danni derivanti da collisioni di materiali esterni con i componenti dell'impianto.

2.2. Nella completa osservanza di quanto sopra prescritto in merito alle norme vigenti, debbono essere rispettate anche le eventuali prescrizioni di installazione fornite dalle case costruttrici per i singoli tipi di veicoli.

3. SERBATOI

L'installazione dei serbatoi deve rispondere a quanto prescritto nel merito dell'art. 344 del DPR n. 420/59.

I serbatoi debbono essere installati in modo tale da risultare sufficientemente protetti dalle conseguenze di collisioni. In prossimità del serbatoio non debbono essere presenti parti sporgenti o spigoli vivi. La posizione in pianta dei serbatoi non è soggetta a particolari vincoli di orientamento.

I serbatoi di GPL debbono essere realizzati con materiali resistenti alla corrosione. Nel caso il materiale costituente il serbatoio non presenti questa caratteristica, il costruttore deve certificare che la superficie esterna è stata trattata adeguatamente contro la corrosione.

E' ammesso installare nello stesso veicolo uno o più serbatoi dotati:

- di una linea di carica ed una elettrovalvola per ciascun serbatoio di GPL,
- di una o più linee di carica per l'insieme dei serbatoi di CNG.

E' altresì ammesso installare sulle autocaravan serbatoi di GPL del tipo "combinato" e cioè composti da due camere indipendenti divise da un setto di separazione (la camera principale contiene il combustibile per l'alimentazione del motore e la camera sussidiaria contiene quello destinato ai servizi di bordo). Le due camere sono collegate tra loro con una tubazione esterna, dotata di valvola di non ritorno, tale da permettere il travaso del GPL, nella sola fase gassosa, dalla camera principale alla sussidiaria.

3.1. SERBATOI INSTALLATI ALL'ESTERNO DEI VEICOLI

L'installazione dei serbatoi, dei loro dispositivi di fissaggio e degli accessori dei serbatoi deve rispondere alle seguenti prescrizioni generali:

- le superfici esterne dell'impianto non debbono presentare parti spigolose, taglienti o sporgenze che per le loro forme, dimensioni, orientamento e durezza possano aumentare il rischio o la gravità delle lesioni subite da una persona urtata dalla carrozzeria,
- la superficie esterna dell'impianto non deve presentare parti suscettibili di agganciare persone all'esterno del veicolo,
- nessuna parte sporgente sulla superficie esterna dell'impianto deve avere un raggio di raccordo inferiore a 2,5 mm. La prescrizione non si applica alle parti della superficie esterna che sporgono meno di 5 mm; gli angoli di queste parti orientati verso l'esterno devono essere smussati, a meno che le sporgenze risultanti siano inferiori a 1,5 mm,
- le parti sporgenti della superficie esterna, costituite da materiali cedevoli, possono avere un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm,
- le prescrizioni di cui sopra non si applicano alle parti della superficie esterna che, a veicolo vuoto, si trovano a più di 2,00 m di altezza o sotto il pianale del veicolo. Le prescrizioni non si applicano inoltre nel caso in cui i serbatoi, i loro dispositivi di fissaggio e gli accessori dei serbatoi risultino protetti dall'esterno da "dispositivi di protezione laterale per veicoli industriali", rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 89/297/CEE e successive.

DIRETTIVA 2004/78/CE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004**

che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi¹, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi², in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/56/CE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva 2001/56/CEE introduce prescrizioni per l'omologazione dei veicoli dotati di dispositivi di riscaldamento a combustione e per tali dispositivi in quanto componenti.
- (2) A norma dell'articolo 5 della direttiva 2001/56/CE, la Commissione deve esaminare le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore alimentati a gas di petrolio liquefatti (GPL).
- (3) Finora gli Stati membri hanno applicato le proprie prescrizioni nazionali ai veicoli dotati di sistemi di riscaldamento a GPL. Per arrivare a un approccio armonizzato in materia di prescrizioni tecniche per i dispositivi e i sistemi di riscaldamento a GPL, sono ora disponibili due norme europee, che dovrebbero essere applicate nel quadro del sistema di omologazione per i veicoli a motore e i loro rimorchi. Alla luce del progresso tecnico pertanto si ritiene necessario introdurre le due norme EN e numerosi elementi del regolamento UN/ECE n. 67 nella direttiva 2001/56/CE.
- (4) La direttiva 2001/56/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza, e in particolare, a fini di chiarezza, l'allegato VIII dovrebbe essere sostituito.

¹ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

² GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

“ALLEGATO VIII

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE DI GPL E SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL

1. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER USO STRADALE
 - 1.1. Se un sistema di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:
 - 1.1.1. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti (EN 624:2000) ^(*).
 - 1.1.2. Nel caso di un contenitore di GPL installato in modo permanente, tutti i componenti del sistema in contatto col GPL nella fase liquida (tutti i componenti dall'unità di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pressione) e l'installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 67-01, parte I e II e allegati 3-10, 13 e 15/17 ^(**).

Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128

"Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 52, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 327;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Vista la legge 28 marzo 1962, n. 169;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;

Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 7, così come modificata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1986;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella riunione del 26 gennaio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;

Su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

10. L'azienda distributrice che non ottempera a quanto previsto all'articolo 10, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro.
11. Nei casi di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. Nel caso previsto dal comma 7 si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, o di quella di vendita, qualora prevista, per un periodo da due a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca definitiva. In ogni caso viene disposto il sequestro delle attrezzature e degli impianti e degli automezzi utilizzati dall'autore dell'illecito.
13. L'autorità competente ad applicare le sanzioni previste nel presente articolo e' l'ente competente.
14. Nei casi di cui ai commi 5 e 12, l'applicazione della sanzione viene comunicata all'autorità competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie ivi previste.

Art. 19.
Abrogazioni

1. Sono abrogate la legge 23 marzo 1958, n. 327, la legge 2 febbraio 1973, n. 7, e la legge 1° ottobre 1985, n. 539, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

Art. 20.
Esclusioni

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione;

b) ai depositi di rivenditori dettaglianti di gas di petrolio liquefatti confezionato in bombole.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non si applicano agli operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 e che effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle aziende distributrici stesse e attraverso recipienti di proprietà di tali aziende.

3. Gli operatori di cui al comma 2, sono autorizzati alla vendita dall'ente competente, previa loro domanda corredata da documentazione sottoscritta dalla azienda distributrice che dimostri l'appartenenza all'organizzazione commerciale della azienda stessa. Entro il 28 febbraio di ogni anno, tali soggetti inviano all'ente competente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesti il permanere del rapporto contrattuale.

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Direzione Centrale IV

Roma, 5 SET. 1990

- Divisione 49 -

Prot. 173/4956/6

Alla Direzione Centrale IV
Divisione 41

S E D E

e,p.c. All'Ufficio Prov.le MCTC

Latina

e,p.c. Alla ditta ICOM

Cisterna di Latina

OGGETTO: Ditta ICOM - Cisterna di Latina. Approvazione relativa alla costruzione di serbatoi per GPL. (Dis. n. 003/86 Rev. 0).

In risposta alla richiesta della ditta ICOM riguardante il serbatoio in oggetto, da installare inamovibilmente su caravan, camper e simili, per alimentare oltre che il motore dei veicoli anche i servizi di bordo quali scaldacqua, frigorifero ed illuminazione, concordando con il parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione permanente per le prescrizioni su gas compressi, liquefatti o disciolti nella seduta del 10/4/90 verbale n. 452 del 949, si autorizza la costruzione dei serbatoi per GPL di cui al disegno n. 003/86 revisione 0 a firma dell'ing. Aldo Palma di Roma;

Al riguardo si fa presente che come già noto a codesta Divisione trattasi di un serbatoio che a differenza di quelli tradizionali presenta un fondo intermedio saldato al fasciame al fine di creare due volumi separati, l'uno destinato a contenere GPL allo stato liquido in equilibrio con la fase gassosa e l'altro

destinato a contenere esclusivamente la fase gassosa.

Si fa presente inoltre che l'autorizzazione alla costruzione del serbatoio in questione è subordinata alla osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) verifiche e prove conformemente alla normativa vigente per l'autotrazione;
- 2) una prova idraulica del recipiente nel volume destinato a contenere la fase liquida del GPL in equilibrio con la fase gassosa con l'esclusione del volume destinato alla fase gassosa;
- 3) una prova idraulica di tutto il recipiente, in modo che nei due volumi si debba avere contemporaneamente la stessa pressione idraulica;
- 4) due prove di scoppio per lotto al fine di sottoporre a pressione idraulica spinta fino a rottura due recipienti, il primo nella parte destinata alla fase liquida del GPL in equilibrio con la fase gassosa, il secondo recipiente nella sua completezza avendo cura che i due volumi abbiano sempre la stessa pressione di prova;
- 5) i recipienti dopo dieci anni devono essere rimossi dagli autoveicoli e distrutti nei modi prescritti.

Quanto sopra si comunica per il seguito di competenza di codesta Divisione.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Ing. Alberto Roscetti)

SB/cd



importo di bollo
da addebi-
tarsi mediante
versamento in c/c
presso al sensi
dell'art. 2 della
legge 24/09/87
n. 391.

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

DIREZIONE CENTRALE IV DIVISIONE 41



Communication concernant -homologation

- le refus d'homologation
- l'extension d'homologation
- le retrait d'homologation
- l'arrêt définitif de la
production 2/

d'un type d'équipement GPL en application du present
Règlement No 67

No d'homologation. E₃67R-00B57292

Extension No.--

1. Equipement GPL :

réservoir 2/ classe ~~A~~/B 2/

~~accessoires fixés au réservoir~~ 2/

~~valve d'emplissage avec dispositifs anti-retour~~
~~jauge~~
~~Dispositif limitant le remplissage~~
~~soupape de surpression~~
~~robinet de service~~
~~soupape (s) limitatrice (s) de débit~~
~~polyvanne, y compris les accessoires suivants:~~

~~coffret étanche~~

1/ Nom de l'administration.

2/ Biffer la ou les mentions inutiles.

~~vaporiseur/détendeur~~ 2/
~~vanne d'isolation~~ 2/
~~flexible~~ 2/
~~orifice d'emplissage à distance~~ 2/

2. Marque de fabrique ou de commerce: I.CO.M. - tipo CA/B315-39
3. Nom et adresse du fabricant :I.CO.M. s.r.l. - Via Reynolds, 133
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)-ITALIA
4. Le cas échéant, nom et adresse de son représentant:
5. Présenté à l'homologation le: 18.02.99
6. Service technique chargé des essais d'homologation:
C.S.R.P.A.D. di ROMA
7. Date du procès-verbal établi par ce service: 19.02.99
8. Numéro du procès-verbal établi par ce service: 7194/ECE-ONU
9. Homologation accordée/~~refusée/étendue/retirée~~ 2/
10. Motif (s) de l'extension (le cas échéant)
11. Lieu : ROMA
12. Date: 01.03.99
13. Signature:  IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(dr.ing. Alessandro DE GRAZIA)
14. Les documents joints à la demande ou à l'extension d'homologation peuvent être obtenus sur demande.



2/ Biffer les mentions inutiles.


VC



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI

Unità di Gestione della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
MOT 2



Communication concerning : 2/ ~~APPROVAL GRANTED~~
~~APPROVAL EXTENDED~~
~~APPROVAL REFUSED~~
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

of a type of LPG equipment pursuant to Regulation No. 67.

Approval No. **E₃ 67 R-01 58088**

Extension n. 01

1. LPG equipment considered :

Container:

~~Accessories fitted to the container : 2/~~

~~80 per cent stop valve~~

~~level indicator~~

~~pressure relief valve (discharge valve)~~

~~remotely controlled service valve with excess flow valve~~

~~with/without LPG fuel pump 2/~~

~~multivalve, including the following accessories :~~

gas-tight housing

power supply bushing (pump / actuators) 2/

Fuel pump 2/

Vaporizer / pressure regulator 2/

Shut-off valve 2/
Non-return valve 2/
Gas tube pressure relief valve 2/
Service coupling 2/
Flexible hose 2/
Remote filling unit 2/
Gas injection device or injector 2/
Fuel rail 2/
Gas dosage unit 2/
Gas mixing piece 2/
Electronic control unit 2/
Pressure /temperature sensor 2/
LPG filter unit 2/

2. Trade name or mark: **I.CO.M. – tipo CA/5**
3. Manufacturer's name and address: **I.CO.M. S.r.l. - Via Reynolds, 133
04012 Cisterna di Latina (LT)-ITALIA**
4. If applicable, name and address of manufacturer's representative:
5. Submitted for approval on: **22/10/99**
6. Technical service responsible for conducting approval tests: **C.S.R.P.A.D. di ROMA**
7. Date of report issued by that service : **29/11/99**
8. No. of report issued by that service: **7551 ECE-ONU**
9. Approval granted/refused/extended/withdrawn 2/
10. Reason(s) of extension (if applicable): **adeguamento alla serie di emendamenti 01 del
Reg. 67R ECE/ONU**
11. Place: **ROMA**
12. Date: **21/03/2000**
13. Signature: **IL DIRETTORE (dott. ing. Roberto NERI)**
14. The documents filed with the application or extension of approval can be obtained upon request.



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

"Annex 2B appendix 1"

1. Container characteristics: homologation N° E3 67R-0158088 Ext. 01
 - a. Trade name or mark : Icom CA5
 - b. Shape : Cylindrical
 - c. Material : drawing n. 15009400
 - d. Openings : " "
 - e. Wall thickness : 3 mm
 - f. Container external diameter : 315 mm
 - g. Length : from 500 mm to 1200 mm
 - h. External surface : from 0.55 m² to 1.25 m²
 - i. Configuration of accessories fitted to container : see table 1.

Table 1 (Separate valves version)

No.	Item	Type	Approval No.	Ext. No.
a	Multivalve *	Icom F10	E3 67R-0158208	01
a1	Multivalve *	Icom F11	E3 67R-0158207	01
*	"a" and "a1" include the following accessories: level indicator, pressure relief valve (PRV), remotely controlled service valve with excess flow valve, excess flow valve, 80 per cent stop valve, non return valve, pressure relief device (PRD) (optional)			
a2	Multivalve *	Icom F01	E3 67R-0155516	04
*	"a2" includes the following accessories: level indicator, remotely controlled service valve with excess flow valve, 80 per cent stop valve, non return valve			
b	Faucet	Icom F08	E3 67R-0157230	01
c	Pressure relief valve (PRV)	Icom F07	E3 67R-0156583	03
d	Filling unit	Icom F05	E3 67R-0155316	02

Ministero dei Trasporti e della Navigazione